

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

norme di attuazione dello Statuto

Art. 1. Assunzione della qualifica di Socio

1. La domanda di adesione a Socio, redatta secondo il modello predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. statuto, atto costitutivo, regolamenti interni, elenco delle cariche sociali e articolazioni interne;
 - b. certificato di attribuzione codice fiscale ed eventuale partita IVA o analoga certificazione;
 - c. numero e sezione di iscrizione al RTS (quando costituito) o dell'eventuale iscrizione ai previgenti registri (L. 266/91; L. 383/2000);
 - d. recapiti;
 - e. delibera di adesione dell'organo competente con assunzione degli obblighi derivanti dall'adesione a Ciessevi;
 - f. bilancio consuntivo e relazione attività dell'ultimo esercizio e preventivo dell'esercizio in corso;
 - g. per i soci di secondo livello o reti o filiere, elenco degli aderenti (denominazione, sede, recapiti) e loro tipologia (associazioni, gruppi non formalmente costituiti, ecc.).
2. Si considerano "aderenti" alle associazioni di secondo livello (reti associative, filiere ...) le sezioni, circoli, gruppi territoriali o altrimenti definiti aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Milano e stabilmente costituiti, anche se privi di piena autonomia giuridica e fiscale.
3. I Soci di secondo livello o reti o filiere devono trasmettere annualmente entro il 31 marzo le modifiche intervenute nell'elenco degli aderenti.
4. Tutti i Soci devono trasmettere tempestivamente le modifiche intervenute a quanto indicato sopra alle lettere a), b), c), d).

Art. 2. Perdita della qualifica di Socio

1. L'esclusione dei Soci per i casi di cui allo Statuto art. 7. c. 1. lett. a), e), f) avviene mediante la seguente procedura:
 - a) il Presidente, venuto a conoscenza di atti o iniziative di un Socio che possano rientrare nelle fattispecie di cui sopra, scrive (con prova di ricezione) al Socio stesso contestando la presunta violazione dello statuto e chiedendo chiarimenti;
 - b) il Socio, entro 60 giorni dalla ricezione, invia in forma scritta quanto ritiene necessario per chiarire l'oggetto della contestazione;
 - c) il Consiglio Direttivo designa una commissione appositamente costituita, composta se ritenuto opportuno anche di esperti esterni ai sensi dell'art. 12. c. 15 dello Statuto, di approfondire il caso, eventualmente anche mediante audizione del Socio



e di riferire quindi al Consiglio stesso. L'attività della commissione, salvo diversa scadenza determinata dal Consiglio in sede di istituzione, dovrà concludersi entro 90 giorni.

- d) Il Consiglio Direttivo, sulla base delle conclusioni della commissione, delibera l'eventuale proposta all'Assemblea di esclusione, che delibererà alla prima riunione utile.
2. L'esclusione dei Soci per il caso di cui allo Statuto art. 7. c. 1. lett. b) avviene mediante la seguente procedura:
 - a) il Presidente, accertata l'assenza, senza previa comunicazione scritta dell'assenza, da parte di un Socio, propone l'esclusione all'Assemblea, che delibera nella prima riunione utile.
3. L'esclusione dei Soci per il caso di cui allo Statuto art. 7. c. 1. lett. c) avviene mediante la seguente procedura:
 - a) decorsi 60 giorni dal termine di pagamento della quota associativa, il Presidente invia un sollecito di pagamento (con prova di ricezione) ai Soci morosi;
 - b) decorsi 30 giorni dalla ricezione del sollecito senza che sia regolarizzato il pagamento da parte del Socio, il Consiglio Direttivo propone l'esclusione all'Assemblea, che delibera nella prima riunione utile
 - c) il Consiglio Direttivo può, su richiesta del Socio, definire una dilazione o rateizzazione del pagamento.

Art. 3. Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea in forma straordinaria non può essere convocata in assemblee separate.
2. L'Assemblea territoriale è sempre in seconda convocazione
3. La regolarità di pagamento della quota sociale si determina con riferimento al giorno di svolgimento dell'Assemblea stessa. In caso di pagamento eseguito nei 3 giorni feriali precedenti, il Socio è tenuto a produrre la documentazione dell'avvenuto pagamento.
4. Ai fini della convocazione dell'Assemblea si considerano mezzi idonei alla prova di ricezione: raccomandata A/R, PEC, fax. Ciascun Socio può, con dichiarazione scritta del proprio legale rappresentante, chiedere di ricevere le comunicazioni unicamente ad un proprio recapito email ordinario, rinunciando alle comunicazioni con prova di ricezione
5. Quando il numero di Soci Odv fosse inferiore alla metà più uno dei Soci, il voto in Assemblea di ciascun Socio Odv viene incrementato proporzionalmente con riferimento ai Soci iscritti al libro Soci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il calcolo avviene nella modalità di seguito descritta: x (maggioranza) = $n. \text{ soci} / 2 + 1$; $y = n. \text{ soci Odv}$; se $y < x$ allora peso del voto dei soci Odv = x/y (con arrotondamento al 2° decimale).
6. Le votazioni riguardanti persone sono sempre a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
7. Quando il numero di Soci Odv fosse inferiore alla maggioranza dei Soci, nelle votazioni a scrutinio segreto le schede dei Soci Odv dovranno essere contrassegnate in modo da poter effettuare la ponderazione del voto.
8. I soci sono portati a conoscenza delle deliberazioni assunte dall'Assemblea mediante invio del verbale mediante posta elettronica; le deliberazioni restano inoltre affisse presso la sede sociale fino alla successiva seduta.

Art. 4. Funzionamento del Consiglio Direttivo



1. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene di norma a mezzo e-mail e fax o posta elettronica certificata da inviarsi otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche l'Ordine del giorno.
2. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche tramite convocazione telefonica registrata, seguita da e-mail e fax o posta elettronica certificata, purché inviati almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato per la convocazione.
3. Ciascun Consigliere può, con dichiarazione scritta, chiedere di ricevere le comunicazioni unicamente ad un proprio recapito email ordinario, rinunciando alle comunicazioni con prova di ricezione.
4. Le votazioni riguardanti persone sono sempre a scrutinio segreto, salvo diversa decisione del Consiglio.
5. Si considera assenza ingiustificata ai sensi dello Statuto art. 12. c. 12 l'assenza non comunicata in forma scritta.
6. La decadenza è notificata con comunicazione scritta con prova di ricezione dal Presidente al Consigliere, che può, entro 15 giorni dalla ricezione, trasmettere in forma scritta la documentazione attestante l'effettiva comunicazione dell'assenza. Decorso tale termine, il Presidente pone all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la designazione del primo dei non eletti o la cooptazione di un nuovo Consigliere.
7. Avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo è possibile presentare richiesta di verifica all'Organo di controllo (art. 16 dello Statuto).

Art. 5. Cause di incompatibilità con l'incarico di Direttore

1. Non possono ricoprire il ruolo di Direttore:
 - a. una persona nominata in qualsiasi carica sociale, salvo eventuali brevi periodi di supplenza volti ad assicurare la continuità di funzionamento della struttura operativa
 - b. i parenti fino al 3° grado e gli affini fino al 3° grado dei componenti gli Organi Sociali;
 - c. persone con pendenze penali passate in giudicato;
 - d. chi assume qualsiasi carica sociale o cariche dirigenziali o direzionali di un Socio o di un soggetto finanziatore o di un soggetto controllato;
 - e. il Presidente e i Vice Presidenti per i tre anni successivi alla cessazione della carica.
2. L'assunzione di incarichi con di direzione, gestione e controllo, anche a titolo gratuito, da parte del Direttore dovrà essere sottoposta al Consiglio Direttivo per la valutazione di eventuali conflitti di interesse e/o incompatibilità.